

Il *presidente*: Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la emenda Ruffini.

La emenda viene accolta.

Si procede alla lettura dei §§ 73, 74, 75, 76, che vengono approvati. Dopo, si legge l'art. 77.

Il *rappresentante Sirtori*: Farei un'aggiunta al paragrafo 77. Invece della parola *decreti*, proporrei la parola *deliberazioni*, ch'è più generale; e di più, siccome abbiamo votato ieri che le deliberazioni cominciassero in nome di Dio e del popolo, vorrei pure che fossero pubblicate coll'intestazione in nome di Dio e del popolo.

Il *rappresentante L. Pasini*: Domando al Sirtori cosa intenda sotto questa parola *deliberazioni*.

Il *rappresentante Sirtori*: Ogni votazione dell'Assemblea è una deliberazione.

Il *rappresentante L. Pasini*: L'Assemblea tiene ogni giorno le sue adunanze, prende delle deliberazioni ogni giorno, ma non ogni giorno può far dei decreti. Il senso dell'articolo 77 è relativo a decreti o nuove leggi; per le quali essa si riserva il diritto che sieno immediatamente inserite nella *Gazzetta ufficiale*, senza alcuna ingerenza del potere esecutivo. Ma l'altra parola *deliberazioni* è di un senso un po' indeterminato, ed io non l'adotterei mai.

Il *rappresentante Sirtori*: Convengo in parte nelle osservazioni del sig. Pasini, ma si deve osservare che la parola *decreti* è troppo esclusiva.

Il *rappresentante Canella*: Allora si potrebbe aggiungere *leggi e decreti*.

L'emenda, così formulata, è adottata.

Il *presidente*: Ora si passa alla votazione dell'intero Capitolo settimo. Chi lo adotta si levi.

Il Capitolo 7. è adottato.

Quindi si procede alla lettura del Capitolo 8. per intiero, e poscia si rinnova quella dell'articolo 78, ch'è rettificato, sopra proposta del relatore, come segue ed approvato:

« Art. 78. — I processi verbali della elezione dei rappresentanti, insieme co' documenti giustificativi, sono ripartiti fra le Sezioni, secondo il numero ordinale de' circondarii elettorali, e le elezioni di ogni circondario sono esaminate da altrettante Commissioni di cinque membri, formate in ciascuna Sezione per estrazione a sorte. »

Quindi si procede alla lettura degli articoli 79, 80, 81, 82, 83, e sorge discussione sull'articolo 83 per le parole: *nessun rappresentante può assentarsi senza un congedo dell'Assemblea*. Ritenuto che anche ai rappresentanti dei circondarii esterni corra l'obbligo di rimanere in Venezia nei periodi di tempo, ne' quali l'Assemblea tiene pubbliche adunanze, o si raccoglie nelle Sezioni e Commissioni, si propone di sostituire alla parola *assentarsi*, che dava luogo a qualche dubbio, le parole *manicare alle adunanze*. L'articolo 83, così riformato, si adotta in unione ai precedenti.

Si legge quindi l'articolo 84, ch'è ammesso. Riletto l'intiero Capitolo 8., è parimente approvato.